

GIURISPRUDENZA

Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi

È possibile escutere la cauzione provvisoria per mancata prova dei requisiti senza accertare la colpa del concorrente?

Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2018, n. 2896

CAUZIONE PROVVISORIA – MANCANZA DEI REQUISITI – MANCATA PROVA DEI RE-
QUISITI – ESCUSSIONE – LEGITTIMITÀ



Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato esclude la rilevanza della colpa ai fini dell'incameramento della cauzione provvisoria per mancanza o mancata prova dei requisiti di ammissione.


La vicenda trae origine in vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006). Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado con riferimento all'**escussione della cauzione provvisoria** e alla segnalazione all'A.N.AC. (violazione degli artt. 6, c. 11, 48, c. 1, e 75, c. 6, del d.lgs. 163/2006 e violazione del principio di proporzionalità) per aver respinto il motivo con il quale le imprese si dolevano dell'escussione della cauzione provvisoria a seguito del provvedimento di esclusione dalla procedura. Aderendo alle conclusioni dei giudici primo grado, il Consiglio di Stato evidenzia che la disposizione dell'art. 48, c. 1, del d.lgs. 163/2006 sui controlli sul possesso dei requisiti instaura una correlazione tra la condotta imputabile al concorrente (**per non aver fornito la prova** delle dichiarazioni sui requisiti precedentemente rese o **una prova idonea**) e l'escussione della cauzione, la quale non può intendersi al pari di una sanzione per la quale occorre accertare la colpa.

Ai fini della decisione, il Consiglio di Stato richiama consolidati principi della giurisprudenza amministrativa in materia di cauzione provvisoria, sottolineando che: a) la finalità dell'istituto è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2016, n. 3751); b) l'incameramento della cauzione provvisoria è **conseguenza automatica** del provvedimento di esclusione, e, come tale, **non suscettibile di valutazioni discrezionali** da parte dell'Amministrazione in relazione ai singoli casi concreti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5806; sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5709; sez. V, 28 agosto 2017, n. 4086; Ad. Pl., 29 febbraio 2016, n. 5); c) l'incameramento della cauzione è **insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa** della violazione che ha dato causa all'esclusione.

RTI: quote di partecipazione e quote di esecuzione

TAR Piemonte, sez. I, 6 giugno 2018, n. 704

RTI – REQUISITI QUALIFICAZIONE – QUOTA ESECUZIONE – NECESSARIA CORRISPONDENZA – PRINCIPIO IMMANENTE AL SISTEMA



Un **raggruppamento temporaneo di imprese** veniva escluso nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi bibliotecari comunali, in quanto per la stazione appaltante la **mandante non** aveva dimostrato il possesso dei **requisiti di qualificazione** necessari in relazione alla parte di **prestazione** che la stessa avrebbe svolto in caso di aggiudicazione. L'operatore escluso insorgeva con ricorso

al competente Tribunale amministrativo, sostenendo che i **requisiti** di partecipazione richiesti dovessero essere posseduti dall'operatore economico **plurisoggettivo** e non dai singoli partecipanti, nel silenzio della *lex specialis* sul punto.

I giudici piemontesi hanno rilevato l'esistenza di **due orientamenti** sul punto: secondo l'orientamento prevalente (fatto proprio anche da diverse pronunce dell'Adunanza Plenaria) *“negli appalti di servizi non vige il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione e [...], nel silenzio del legislatore, e pure della stazione appaltante, tale divieto di corrispondenza si estenderebbe pure ai requisiti di qualificazione che rappresentano nient'altro che una proiezione, in fase di valutazione dell'offerta, dei requisiti di partecipazione”*; secondo tale orientamento, pertanto, **se la *lex specialis* nulla prevede** in ordine alla corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di prestazione, **il principio di corrispondenza non vige**. Per un secondo orientamento (sostenuto maggiormente dai tribunali di merito) *“il silenzio del legislatore avrebbe creato una vera e propria lacuna da colmare facendo ricorso ai principi generali desumibili dal sistema”*, compreso quello della **necessaria qualificazione** per il quale ciascuna impresa esecutrice, a qualsiasi titolo, deve essere qualificata per la prestazione che deve eseguire.

Di conseguenza, anche se è venuto meno l'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, *“è tuttora necessario che il singolo concorrente raggruppato sia qualificato ad eseguire la quota che ha dichiarato di voler assumere in sede di partecipazione alla gara, sia quando la *lex specialis* richieda requisiti ultranei di partecipazione rispetto alla quota di esecuzione (facoltà riconosciuta dagli artt. 45, c. 4 e 5, e 83, c. 8, n.d.r.), sia quando non li richieda”*.

Neppure la responsabilità solidale prevista dal comma 5 dell'art. 48 del Codice tra le imprese componenti il RTI potrebbe far venir meno la necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, poiché *“i due istituti operano su piani e momenti differenti: il principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione opera a monte e si preoccupa di garantire la scelta di operatori economici affidabili già prima dell'aggiudicazione, mentre la responsabilità solidale opera a valle e si preoccupa di assicurare il risarcimento di un danno che il principio di corrispondenza mira ad evitare”*. Il **principio di corrispondenza** tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione deve, pertanto, considerarsi **cogente**, imposto dal sistema **a prescindere dalle previsioni operate dalla *lex specialis***.

È sufficiente l'indicazione del responsabile tecnico nel contratto di avvalimento in relazione ai requisiti esperienziali?

TRGA Trento, 11 giugno 2018, n. 128

AVVALIMENTO DI GARANZIA – AVVALIMENTO TECNICO-OPERATIVO – CONTENUTO DEL CONTRATTO – REQUISITI DI ESPERIENZA – INDICAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO – SUFFICIENZA



Il TRGA di Trento si pronuncia sul contenuto dei contratti di avvalimento relativi al possesso dei requisiti di esperienza e, in particolare, sulla necessità dell'indicazione delle risorse messe a disposizione per l'esecuzione del contratto.

La ricorrente deduce la violazione dell'art. 49 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 88 del d.P.R. 207/2010, in quanto l'ausiliaria della società aggiudicataria (che aveva indicato

nel contratto di avvalimento il proprio responsabile tecnico alla cui esperienza attingere in fase di esecuzione) avrebbe messo a disposizione “solo la consulenza” e non tutte le conoscenze tecniche, commerciali, organizzative, logistiche e amministrative dell'impresa.

Respingendo il ricorso, i giudici richiamano preliminarmente una recente sentenza del **Consiglio di Stato (n. 1216/2018)**, evidenziando la **differenza tra avvalimento cd. di garanzia e avvalimento cd. tecnico-operativo: nel primo caso** “(in cui l'impresa ausiliaria si limita a “mettere a disposizione” il suo valore aggiunto in termini di solidità finanziaria e di acclarata esperienza di settore), **non** è, in via di principio, **necessario** che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a **specifici beni patrimoniali o ad indici materiali** atti ad esprimere una certa e determinata consistenza patrimoniale [...] ma è sufficiente che dalla ridetta dichiarazione emerga l'impegno contrattuale a prestare ed a mettere a disposizione dell'ausiliata la complessiva solidità finanziaria ed il patrimonio esperienziale, così garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità”; **nel secondo caso**, invece “sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di **indicare con precisione i mezzi aziendali** messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto”.

Operata questa premessa, il Collegio evidenzia che – anche a voler considerare valida la tesi della ricorrente secondo cui la fattispecie in esame sia da considerarsi un avvalimento cd. operativo – il contenuto del contratto non è comunque censurabile: rispetto ai **requisiti esperienziali** caratterizzati da astrattezza, come quelli di cui si tratta, è ritenuta fondamentale l'**indicazione del responsabile tecnico** per fornire alla stazione appaltante sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione del contratto.

La verifica non può andare oltre alle valutazioni in ordine alla sostenibilità dell'offerta del singolo appalto e non vincola il Collegio che l'ha disposta

TRGA Trento, 14 giugno 2018, n. 135

VERIFICA CONGRUITÀ OFFERTA – SOTTOSTIMA COSTI – VERIFICAZIONE – NON VINCOLA – ASSENZA DI UTILE – STRATEGIE AZIENDALI – NON RILEVANO



In una gara per il servizio di ristorazione scolastica la seconda graduata impugnava gli atti adottati dall'Amministrazione nell'ambito del **sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta**; in particolare, il concorrente contestava la valutazione operata dall'Amministrazione, affetta a suo avviso da **macroscopici errori** e **travisamenti**, nonché da carenze motivazionali ed istruttorie, in particolare per aver ritenuto attendibili le giustificazioni adottate dalla società aggiudicataria e aver accettato, in definitiva, un'**offerta in perdita**.

In accoglimento dell'istanza istruttoria del ricorrente, il TRGA disponeva con ordinanza la **verificazione** in ordine alla congruità dei costi esposti dal primo classificato, incaricando un docente universitario esperto in finanze ed organizzazione d'impresa. Questi, sulla base dei principi contabili generalmente accettati e dei valori di mercato, evidenziava in effetti un **notevole scostamento** in ordine al costo delle utenze, delle attrezzature e della manodopera, con una consistente perdita annua e l'inesistenza di ogni utile aziendale. Il verificatore concludeva la propria disamina affermando tuttavia che i rilevati scostamenti avrebbero potuto *“trovare giustificazione nelle **strategie aziendali** dell'impresa (che non presenta problemi di liquidità e indebitamento) potenzialmente interessata a penetrare **nuovi mercati**”*.

Nel disporre l'annullamento degli atti impugnati e quindi la rinnovazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, il Collegio sottolineava come il verificatore **non** fosse chiamato ad esprimere **valutazioni soggettive** o **previsioni** in ordine a globali strategie aziendali, ma **dati economici** (validamente contenuti nella relazione) inerenti all'**effettiva sostenibilità** dell'offerta del **singolo appalto**, non rilevando altri tipi di considerazioni ai fini della decisione sull'esito della procedura di gara.

NORMATIVA

Le fonti normative sottolineate sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi

CAM servizi di illuminazione pubblica

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile è stato pubblicato il decreto ministeriale che disciplina i **criteri ambientali minimi** relativi all'affidamento dei servizi di illuminazione pubblica. Il decreto in questione ([Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018](#), pubblicato in G.U. 28 aprile 2018, n. 98) costituisce parte integrante del **“Piano d'azione per la sostenibilità ambientale** dei consumi della pubblica amministrazione” che mira a orientare la PA verso modelli di produzione e consumo votati alla salvaguardia dell'ambiente.

Il decreto, che integra quello relativo alla fornitura e progettazione di impianti di illuminazione pubblica approvato lo scorso settembre, entrerà in vigore trascorsi **120 giorni** dalla data di pubblicazione in G.U. Da quel momento, nell'affidare il servizio di illuminazione pubblica, le amministrazioni pubbliche saranno tenute a conformarsi ai contenuti del d.m. (ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 50/2016).

Il débat public per le grandi opere in Italia

Entrerà in vigore il prossimo **24 agosto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le tipologie di opere per le quali sarà obbligatorio **coinvolgere le comunità di cittadini** interessati dall'intervento. Tale sorta di consultazione, che ha lo scopo di adattare il più possibile il progetto al contesto sociale e ambientale nel quale verrà inserita l'opera, dovrà avvenire **prima dell'avvio della progettazione definitiva**.

Il [decreto 10 maggio 2018, n. 76](#), pubblicato in G.U. 25 giugno 2018, n. 145, sottopone a "dibattito pubblico" le cd. **grandi opere**, quali strade extraurbane, autostrade, porti, aeroporti, importanti infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico e impianti e insediamenti industriali. Tali opere sono **classificate**, dal decreto, per tipologie e per soglie, espresse sia in termini finanziari che dimensionali.

DIALOGO TRA CORTI

Le pronunce sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi

La compatibilità con il diritto dell'UE della disciplina nazionale sui limiti al ricorso al subappalto

[Cons. Stato, sez. VI, ord. 11 giugno 2018, n. 3553](#)

APPALTI – SUBAPPALTO – LIMITI DEL 30% DELLA QUOTA SUBAPPALTABILE E DEL 20% DI RIBASSO DEL PREZZO PRATICABILE AL SUBAPPALTATORE – ART. 118 D.LGS. 163/2006 – RINVIO PREGIUDIZIALE CORTE DI GIUSTIZIA UE

Con l'ordinanza in commento, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea questione pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE dell'**art. 118 del previgente d.lgs. 163/2006** (corrispondente all'attuale art. 105, c. 2 e 14, d.lgs. 50/2016) nella parte in cui stabilisce che la quota subappaltabile non può essere superiore al **30 per cento** dell'importo complessivo del contratto e che l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al **20 per cento**.

Il quesito viene sollevato con particolare riferimento alla conformità ai principi in materia di **libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi** di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE, nonché agli artt. 25 della direttiva 31 marzo 2004, n. 18, e 71 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 24, che **non contemplano limitazioni** per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il ribasso da applicare ai subappaltatori; nonché, da ultimo, al principio eurounitario di **proporzionalità**.

La *ratio* della potenziale violazione risiede secondo il Giudice amministrativo nella circostanza per cui la previsione delle limitazioni quantitative al ricorso al subappalto previste dai commi 2 e 4 dell'art. 118 possa "rendere **più difficoltoso l'accesso delle imprese**, in particolar modo di quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti pubblici, così ostacolando l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi" e restringere il ricorso al subappalto "per una parte del contratto **fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso**, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe".

D'altro canto, per completezza, il Consiglio di Stato, ha evidenziato le possibili ragioni a sostegno della validità della normativa nazionale, dal momento che le suddette limitazioni potrebbero essere giustificate *“alla luce dei principi di **sostenibilità sociale** che sono alla base delle stesse direttive [...] e di quei valori superiori che possono fondare restrizioni della libera concorrenza”*, tra i quali l'**ordine e la sicurezza pubblici**.

Sulla costituzionalità dell'art. 120, c. 2-bis, c.p.a. in materia di onere di immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione

[TAR Puglia, sez. III, ord. 20 giugno 2018, n. 903](#)

APPALTI – PROCESSO AMMINISTRATIVO – IMPUGNAZIONE IMMEDIATA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA GARA – PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ ART. 120 COMMA 2-BIS C.P.A.

Il TAR Puglia ha sollevato **questione di legittimità costituzionale** dell'art. 120, c. 2-bis, c.p.a. (aggiunto dall'art. 204, c. 1, lett. b), d.lgs. 50/2016), limitatamente all'onere di **immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione**, per contrasto con gli artt. 3, c. 1, 24, c. 1 e 2, 103, c. 1, 111, c. 1 e 2, 113, c. 1 e 2, e 117, c. 1 della Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui onera il partecipante alla gara di impugnare immediatamente le ammissioni degli altri concorrenti, pena l'**impossibilità di far valere l'illegittimità derivata** dei successivi atti delle procedure di affidamento anche con ricorso incidentale.

Secondo il giudice *a quo*, la questione di compatibilità costituzionale si pone con riferimento ad una *“previsione legislativa generale ed astratta [...] che attribuisce in via preventiva natura lesiva ad un **atto tipicamente endoprocedimentale** (specificamente le ammissioni), la cui impugnazione è priva, per sua natura, di utilità concreta ed attuale per un partecipante [...] che ancora (nel momento in cui è costretto – in forza della contestata disposizione – alla proposizione del ricorso giurisdizionale) ignora l'esito finale della procedura selettiva”*. L'onere di immediata impugnazione, in contrasto con il principio desumibile dall'art. 100 c.p.c., introdurrebbe *“una ipotesi di **giurisdizione amministrativa oggettiva** (e cioè avente funzione di oggettiva verifica, di carattere generale, del rispetto della legalità dell'azione amministrativa), eccentrica rispetto ad un sistema di giustizia amministrativa tradizionalmente impostato sulla giurisdizione/giustizia di diritto ‘soggettivo’ e sul ‘potere’ ex art. 24, c. 1, Cost. (non già sul ‘dovere’, inteso nel senso di onere economicamente gravoso, pena altrimenti l'incorrere in una preclusione processuale), in capo all'attore di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”*. Il contrasto con i menzionati principi costituzionali è ancora più netto se si considera che l'impugnazione in materia di appalti pubblici (e quindi anche del provvedimento di ammissione di cui al comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a.) è gravata dal versamento di un ingente **contributo unificato**.

L'illegittimità della disposizione viene altresì messa in rilievo sotto due ulteriori profili: a) l'**irragionevolezza**, nella misura in cui lo stesso art. 120, c. 2-bis, stabilisce l'inammissibilità degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività: previsione contraddetta dai primi due periodi dello stesso comma, che introducono una irragionevole deroga con riguardo all'ammissione, che è, anch'essa, atto endoprocedimentale; b) il contrasto con le

norme interposte della CEDU (artt. 6 e 13), nella parte in cui sanciscono il diritto ad un giusto ed effettivo processo.

DOTTRINA, PRASSI E NOTIZIE

I contributi sottolineati, liberamente accessibili, sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi

L'angolo della dottrina

Segnaliamo i seguenti contributi in materia di contratti pubblici, con le relative indicazioni per il loro reperimento:

GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su www.edicolaprofessionale.com/gda con le credenziali fornite)

- M. GIORGIO, ***Trasparenza e pubblicità dei dati delle pubbliche amministrazioni***, 2018, 1, 109;
- E. PISTIS, ***Suddivisione in lotti e centralizzazione degli acquisti. Uno sguardo critico***, 2018, 1, 95;
- L. SALTARI, ***Anomalie di una segnalazione "normativa"***, 2018, 2, 256.

URBANISTICA E APPALTI

(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su www.edicolaprofessionale.com/gda con le credenziali fornite)

- R. CIPPITANI, ***Ammissibilità delle varianti e differenza con le soluzioni migliorative***, 2018, 1, 109;
- S. USAI, ***Responsabile del procedimento e RUP: un doppio modello di azione amministrativa***, 2018, 2, 170;
- P. TONNARA, ***Indennizzo in caso di revoca del provvedimento: la condanna "sui criteri"***, 2018, 2, 164.

- AA.VV., ***Discretion and supplier selection in public procurement***, Working papers della Banca d'Italia, Roma, 2018, n. 1178;
- A. BERTI SUMAN, ***Ancora dubbi sul rapporto tra ricorso principale e incidentale: il problema dei concorrenti "terzi"***, in www.giustizia-amministrativa.it;
- P. CARBONE, ***La disciplina dei consorzi stabili nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo il primo decreto correttivo***, in *Riv. trim. appalti*, 2018, 1, 7;
- M.L. CIVELLO, ***Valutazione dell'offerta tecnica: compatibilità tra criteri tabellari (on/off) e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo***, in www.italiappalti.it, 2018, 5;
- V. GUERRIERI, ***Quali vie per razionalizzare il sistema del public procurement? La qualificazione delle stazioni appaltanti e gli effetti sulla centralizzazione degli acquisti***, in www.federalismi.it;
- C. RANGONE, ***Accordo quadro: il principale strumento UE di razionalizzazione della spesa pubblica spesso utilizzato in combinazione con centrali di***

committenza, procedure elettroniche e di norma preceduto da indagini preliminari di mercato, in *Riv. trim. appalti*, 2018, 1, 107;

- M. TRAPANI, **La prevenzione e il controllo della corruzione e dell'etica pubblica mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie**, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2018, 4.

A.N.AC.: presentata la relazione annuale 2018

Lo scorso 14 giugno il Presidente dell'A.N.AC. Raffaele Cantone ha presentato nella Sala Koch di palazzo Madama la relazione sull'attività svolta dall'amministrazione indipendente nel corso del 2017. Nel suo intervento, dopo aver ripercorso, per tratti, gli **anni di attività dell'Autorità** (*"sono passati appena quattro anni, ma, per i tanti cambiamenti verificatisi nel contesto generale, sembra trascorsa un'era geologica"*, ha esordito il Presidente), Cantone si è soffermato su alcuni profili contenuti nel documento e, segnatamente:

a) sulla **prevenzione della corruzione**, in particolare per quanto concerne il Piano nazionale anticorruzione (*"il più importante documento di indirizzo per l'attuazione della strategia di prevenzione"*), aggiornato lo scorso anno attraverso la sperimentata tecnica degli approfondimenti per settori caratterizzati da peculiarità organizzative e funzionali (autorità di sistema portuale, commissari straordinari di Governo, università). Nel 2018 l'aggiornamento del Piano *"proseguirà sulle stesse direttrici, focalizzando l'attenzione su rifiuti, immigrazione, agenzie fiscali e semplificazione"*;

b) sulla **trasparenza**, con riferimento alla quale è stato ricordato l'accesso civico generalizzato, di cui al d.lgs. 97 del 2016, il quale punta a trasformare l'Amministrazione *"sempre più in 'una casa di vetro'"*. La sfida lanciata dal legislatore è stata raccolta dall'Autorità *"che ha profuso il massimo impegno nel fornire indicazioni e indirizzi interpretativi con l'adozione di più linee guida, ma anche nel segnalare criticità e difetti di coordinamento, da sanare in sede legislativa"*;

c) sui **contratti pubblici** e qui l'attenzione non poteva che essere rivolta al nuovo Codice dei contratti. Qualificazione delle stazioni appaltanti, scelta dei commissari di gara, *rating* di impresa, necessità della progettazione esecutiva, regolamentazione del partenariato e superamento della prassi delle deroghe per singoli appalti erano alcune delle novità più **richieste dagli operatori del settore**. A poco più di due anni di distanza *"non si va (ancora) nella direzione auspicata [...] La materia ha certamente bisogno di scelte chiare e inequivoche da parte del nuovo legislatore; il rilancio del sistema dei lavori pubblici necessita non solo di regole semplici e comprensibili, ma anche stabili, per consentire alla burocrazia il tempo di digerirle per poi applicarle in modo corretto"*;

d) sugli **arbitrati bancari**, per gli indennizzi agli acquirenti di obbligazioni subordinate azzerate dalla liquidazione di quattro istituti di credito, con riferimento ai quali sono state prima approvate linee guida per rendere omogenea la valutazione delle violazioni degli obblighi informativi delle banche e poi si sono avviati i lavori, che ad oggi hanno consentito di definire il **25% dei ricorsi pendenti**, su un totale di oltre 1.700 istanze presentate.

Equivalenza terapeutica: definiti i criteri per l'acquisto di farmaci in concorrenza

L'Agazia italiana del Farmaco (AIFA) ha recentemente pubblicato la determinazione 23 maggio 2018, n. 818 sulla definizione della **procedura** e dei **criteri di valutazione** dell'**equivalenza terapeutica** ai fini dell'acquisto di farmaci in concorrenza con la finalità di *"identificare, per le stesse indicazioni, aree di sovrapposibilità terapeutica nelle quali siano rinvenibili, alla luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e sicurezza"*. Il tema è particolarmente rilevante, oltre che per la tutela degli interessi dei cittadini, in quanto consente la **centralizzazione dell'acquisto di farmaci attraverso gare in concorrenza**.

La procedura per la richiesta di valutazione dell'equivalenza farmaceutica prevede che siano le Regioni e gli enti strumentali ad esse riferibili a presentare una **domanda di rilascio del parere** ad AIFA preliminarmente alla procedura di gara. La Commissione tecnico-scientifica è incaricata di valutare le richieste pervenute e di esprimere un **parere preliminare** che viene reso pubblico per consentire alle aziende farmaceutiche interessate di presentare eventuali studi non considerati in istruttoria, che potrebbero modificare la conclusione di equivalenza terapeutica. Il **parere conclusivo** è adottato dal Direttore generale dell'Agazia e pubblicato sul sito www.agenziafarmaco.gov.it, al fine di essere tenuto in considerazione da altre Regioni e/o strutture preposte all'acquisto.

Il *project financing* tra pubblico e privato. Problemi, scenari e prospettive, di G.L. Pietrantonio

Il processo di recessione che, a partire dal 2008, ha investito le principali economie occidentali si è tradotto anche nella contrazione degli investimenti pubblici destinati alla realizzazione di infrastrutture e servizi. Per contro, la rilevanza delle dotazioni infrastrutturali si è confermata strettamente correlata al grado di sviluppo economico dei singoli Paesi. Si è cercato dunque di porre rimedio allo stallo progettuale che ne è conseguito ricorrendo a strumenti di partenariato pubblico-privato. Tra questi, il *project financing* si è indubbiamente dimostrato quello più idoneo a convogliare capitali privati nella realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Il volume, edito da [Giappichelli](#) (2018, 296 pagg.), è destinato in particolare a chi intenda prendere le mosse da questo istituto, di stampo anglosassone, recepito dal nostro ordinamento dopo una serie di interventi volti a migliorarne l'efficacia, che ancora oggi stenta ad armonizzarsi con la legislazione preesistente. (*abstract rinvenibile nel sito dell'editore*)

Rassegna di giurisprudenza, normativa, dottrina e notizie a cura di Vincenzo Castello, Silvia Cuel, Clelia Gorgone, Laura Piccoli, Paola Ninu, Chiara Salatino, Leopoldo Zuanelli Brambilla

Provincia autonoma di Trento - Agazia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) - via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN) - Tel 0461/496494 - Fax 0461/496422 - apac@provincia.tn.it - www.appalti.provincia.tn.it

Crediti immagini: <https://pixs.com>

La rassegna si configura esclusivamente come uno strumento di lavoro. Nonostante la cura nel reperire, analizzare e diffondere i dati, in nessun caso l'Agazia potrà essere ritenuta responsabile di danni, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente dalla consultazione e dall'utilizzo dei suoi contenuti, nonché dall'affidamento degli utenti sui medesimi. Alcune informazioni, inoltre, sono collegate a siti esterni, rispetto ai quali APAC non ha alcun controllo e pertanto, analogamente, non si assume alcuna responsabilità.
